

ISSN 1127-8579

Pubblicato dal 15/10/2015

All'indirizzo <http://www.diritto.it/docs/37440-la-giuridificazione-dell-agricoltura-nel-diritto-svizzero>

Autore: Baiguera Altieri Andrea

La Giuridificazione dell' agricoltura nel Diritto Svizzero

LA GIURIDIFICAZIONE DELL' AGRICOLTURA NEL DIRITTO SVIZZERO

del Dottor Andrea Baiguera Altieri lic. jur. svizzero

and.baiguera@libero.it

baiguera.a@hotmail.com

1. La Legge federale svizzera sull' agricoltura (L.Agr. – 29/04/1998 e successive modificazioni)

Sin dall' Art. 1 L.Agr, il Legislatore elvetico non si lascia ammaliare dalla falsa luce dell' ecologismo esasperato ed idealista. Pertanto, la *ratio* iniziale è quella della tutela di un' agricoltura << *ecologicamente sostenibile* >>, ma anche << *concorrenziale* >>. Egualmente, dopo la novellazione semi-totale del 2013, il << *benessere degli animali* >> e la << *cura del paesaggio rurale* >> sono connessi, con molto realismo empirico, alla necessità dell' << *approvvigionamento della popolazione* >> sotto il profilo alimentare. Dunque, la L.Agr non si perde in un bucolico ed ingenuo idealismo anacronistico.

Analogo pragmatismo è manifestato pure dall' Art. 2 L.Agr, riformato nel 2003, nel 2007 e nel 2013. Ovverosia (comma 1 Art. 2 L.Agr), la Confederazione tutela economicamente il mercato agricolo, eroga finanziamenti alle aziende agricole, favorisce le miglorie strutturali e promuove la Ricerca Agrotecnica e Medico-veterinaria. Del pari, i commi 3 e 4 Art. 3 L.Agr, oggetto di revisione nel 2013, asseriscono che << *i provvedimenti della Confederazione favoriscono l' orientamento dell' agricoltura e della filiera alimentare verso una strategia comune della qualità. Essi si fondano sul principio della sovranità alimentare, al fine di tenere conto delle esigenze dei consumatori* >>. In buona sostanza, *de jure condito*, le imprese agricole, per grado di organizzazione e mezzi impiegati, sono qualificate come Società lucrative a tutti gli effetti. E' stata ormai abbandonata l' immagine stereotipata e fuorviante del contadino zappatore rozzo e solitario. Gli allevamenti e la coltivazione della terra richiedono oggi, anche in Svizzera, tecniche industriali complesse e professionali. Ex Art. 3 L.Agr, l' agricoltura, dopo l' importante Riforma legislativa del 2013, comprende la coltivazione vegetale, la tenuta di animali da reddito, lo sfruttamento dell' ambiente naturale, ma pure l' orticoltura esercitata a titolo professionale, la pesca professionale, la piscicoltura e persino l' apicoltura. Nella propria quotidiana applicazione, la L.Agr tiene conto delle << *difficili condizioni di produzione e di vita* >> cagionate dai terreni tipicamente montuosi della Confederazione. L' Ufficio Federale dell' Agricoltura (UFAG), dal 2014, allestisce e tiene un apposito << *catasto della produzione* >>, suddiviso ed aggiornato << *secondo le difficoltà di sfruttamento* >> (commi 1 e 2 Art. 4 L.Agr). L' UFAG ed il Consiglio Federale si impegnano, nell' Art. 5 L.Agr, a mantenere dignitosamente discreto, specialmente durante i periodi macroeconomici di crisi, il livello reddituale e patrimoniale delle aziende agricole elvetiche, acciocché le imprese rurali continuino a possedere professionalità, concorrenzialità e serietà organizzativa (Art. 5 L.Agr). Le miglorie ed i Piani di finanziamento pubblico hanno una durata quadriennale e sono disposti per Decreto Federale, sulla base di un Messaggio del Consiglio Federale, che analizza ed aiuta le situazioni di difficoltà e di bisogno (Art. 6 L.Agr). L' Art. 7 L.Agr, novellato nel 2003, ribadisce la natura altamente imprenditoriale dell' odierna agricoltura svizzera. Pertanto, la Confederazione << *stabilisce le condizioni quadro per la produzione e lo smercio di prodotti agricoli, in modo da consentire all' agricoltura di produrre in modo sostenibile e poco costoso e di conseguire dalla vendita dei prodotti il più elevato valore aggiunto possibile. A tale proposito, tiene conto delle esigenze della sicurezza dei prodotti, della protezione dei consumatori e dell' approvvigionamento del Paese* >>. E' significativo e paradigmatico che, anche nell' Ordinamento Fiscale italiano degli Anni Novanta del Novecento, l' agricoltore venga qualificato come un imprenditore commerciale senza alcuna differenza rispetto agli altri settori lucrativo-societari.

Gli Artt. dall' 8 al 13 L.Agr contemplano importanti Regole di Principio finalizzate al

sostegno democratico-sociale dell' agricoltura in Svizzera. Come sempre, la retorica populista abbonda, specialmente perché gli incentivi economici autenticamente importanti provengono dai Cantoni e non dalle nuvole precettive della Pubblica Amministrazione di Berna.

L' Art. 8 comma 1 L.Agr delega gli interventi statali per la promozione dei prodotti agricoli alle Corporazioni di Categoria, le quali, a livello regionale o nazionale, fissano prezzi indicativi. Tali indicatori tariffari, ciononostante, recano natura meramente simbolica e non sono tassativamente ed obbligatoriamente vincolanti per le aziende agricole elvetiche (commi 1, 2 e 3 Art. 8a L.Agr, novellati dalla LF 20/06/2003).

Sempre nel solco della cogenza sciappa e retorica degli Artt. 8 ed 8a L.Agr, pure l' Art. 9 L.Agr, revisionato a più riprese nel 2003, nel 2007 e nel 2013, statuisce un potere di intervento del Consiglio Federale << per far fronte a sviluppi straordinari non dipendenti da problemi strutturali >> (comma 3 Art. 9 L.Agr). In ogni caso (comma 4 Art. 9 L.Agr), rimane intangibile la *ratio* della libera iniziativa aziendale; pertanto, nemmeno le Delibere del Consiglio Federale sono assolutamente ed insindacabilmente obbligatorie. In effetti, gli Artt. 10 e 11 L.Agr., in vigore dal 2014, sono eccessivamente generici e giuridificano non meglio precisati interventi di rango federale nell' equilibrio dell' import / export dei prodotti agricoli, nonché nella predisposizione di vaghi e generici << programmi volti a migliorare la qualità e la sostenibilità >> (lett. c comma 3 Art. 11 L.Agr). Come prevedibile e normale (commi 1 e 3 Art. 12 L.Agr), il Consiglio Federale può erogare finanziamenti veri e propri di matrice pecuniaria. Tali sovvenzioni federali, mai inutili, possono divenire assai preziose e, anzi, imprescindibili, << nel caso di un' evoluzione straordinaria >> imprevedibile, grave ed altamente emergenziale (comma 1 Art. 13 L.Agr). Rimane, ognimmodo, primaria ed indubitabile la sovranità fattuale di ciascun singolo Cantone quanto alle tematiche dell' agricoltura e dell' allevamento (comma 2 Art. 13 L.Agr).

2. Le denominazioni d' origine controllata e le etichettature dei prodotti agricoli

Affinché le derrate alimentari siano sane e non nocive alla salute dei consumatori, il Consiglio Federale può imporre sulle confezioni dei prodotti agricoli etichette o altri segni distintivi semi-indelebili, che indichino il procedimento di lavorazione e l' origine dell' alimento, soprattutto nel caso dei derivati OGM (comma 3 Art. 14 L.Agr, novellato nel 2003). Nei casi di maggior pericolo sanitario collettivo, l' etichettatura della merce commestibile diviene categoricamente obbligatoria (commi 4 e 5 Art. 14 L.Agr). Una particolare attenzione, nell' Art. 15 L.Agr, è riservata per i prodotti << provenienti da agricoltura biologica >>. Siffatta denominazione non può e non deve essere abusata con leggerezza, alla luce della basilarietà sanitaria dell' << indirizzo ecologico >> di una determinata coltura o di una specifica modalità di allevamento. Anche i << cibi biologici >> importati dall' estero sono contrassegnabili come tali soltanto se le informazioni nutrizionali risultano effettivamente serie e veritiere (comma 4 Art. 15 L.Agr). Ex Art. 16 L.Agr, dopo la Riforma totale del 1996, l' etichettatura e la marchiatura rivestono la massima importanza ed il Consiglio Federale deve intervenire nei casi di << usurpazione, imitazione o contraffazione >> (comma 7 Art. 16 L.Agr). L' etichetta o la marchiatura debbono indicare << la denominazione d' origine >> nonché << le indicazioni geografiche >> (commi 3 e 6 Art. 16 L.Agr). Dopo la novellazione parziale del 2004, il Diritto svizzero, tanto a livello federale quanto a livello cantonale, sanziona con la massima severità ogni << rischio di inganno o di violazione della concorrenza leale >> (comma 6 bis Art. 16 L.Agr, novellato nel 2003). Qualora la derrata alimentare sia priva di rischi e perfettamente commestibile, le etichettature maggiormente in uso, in Svizzera, sono << prodotto rispettoso dell' ambiente >>, oppure << prodotto conforme alla prestazione ecologica [...] >>, oppure ancora << detenzione degli animali [...] rispettosa delle esigenze della specie >> (Art. 16a L.Agr, in vigore dal 2006). La Confederazione Elvetica sostiene e sovvenziona le Organizzazioni / Corporazioni di Categoria sul piano internazionale, allo scopo di difendere le denominazioni di origine protetta e le indicazioni geografiche (Art. 16b L.Agr, in vigore dal 2008).

3. L' importazione di prodotti agricoli in Svizzera. La scelta elvetica dell' autarchia.

Il Diritto federale svizzero manifesta un robusto sfavore normativo avverso all' importazione di prodotti agricoli dall' estero verso la Confederazione. Sin dall' inizio, infatti, l' Art. 17 L.Agr impone notevoli dazi, in tanto in quanto, prima di tutto e a prescindere da tutto, << *occorre tenere conto ... delle possibilità di smercio per analoghi prodotti indigeni* >>. Tale *ratio* autarchica è oggi lodevole, nel contesto di un' Unione Europea asservita alla tirannia economica franco-tedesca. Similmente, l' Art. 18 L.Agr, in vigore dal 2004, impone il divieto di importare vegetali o carni << *ottenuti mediante metodi vietati in Svizzera* >> e palesemente o potenzialmente dannosi per la salute pubblica e/o per l' ambiente.

Le aliquote dei dazi sull' *import* agroalimentare vengono fissate dalla Legislazione doganale (Art. 19 L.Agr). Le predette tasse e sovrattasse costituiscono vere e proprie penali e, una volta escusse dai commercianti stranieri, sono re-investite per finanziamenti o migliorie dell' agricoltura interna elvetica (Art. 19a L.Agr, introdotto dalla LF 18/06/2010). Anzi, l' Art. 20 L.Agr impone un complicato sistema di calcolo del dazio, che risulta, dunque, oltremodo elevato, al fine di non pregiudicare il mercato agricolo e zootecnico interno. Non è difficile, negli Artt. dal 17 al 25 L.Agr., intravedere un conclamato impegno legislativo proteso ad ostacolare o, comunque, rendere assai difficile l' importazione in territorio svizzero di derrate alimentari non autoctone. Persino l' UFAG è tenuto a stabilire aliquote di dazio pienamente xenofobe (comma 5 Art. 20 L.Agr).

Gli Artt. 21, 22 e 23 L.Agr, sin dalla primigenia stesura del 1996, prevedono un sistema di tassazione talmente elevato da rendere quasi impossibile importare prodotti agricoli dall' estero verso i confini svizzeri. Di nuovo e con insistenza quasi ossessiva, il comma 3 Art. 22 L.Agr privilegia e tutela << *i prodotti analoghi di provenienza indigena* >>. Infine e con la medesima terminologia, è previsto che << *per la valorizzazione dei prodotti agricoli indigeni* >> (Art. 25 L.Agr), il Consiglio Federale può stabilire che determinate derrate alimentari sottostiano ad uno specifico permesso d' importazione (comma 1 Art. 24 L.Agr). Dal punto di vista italiano, le predette Norme sull' *import* agricolo risultano senza dubbio invidiabili, di fronte alla dittatura lesiva e mortificante della cosiddetta Comunità Europea. L' assenza di un sano nazionalismo sta soffocando decine di migliaia di aziende rurali italiane.

4. Economia lattiera, zootecnica e vitivinicola. Bestiame da macello, carne, lana di pecora, uova e produzione vegetale.

L' Art. 28 L.Agr, ampiamente novellato nel 2004 e nel 2013, giuridifica non soltanto il latte di mucca, ma anche quello di capra e di pecora. Dopo la Riforma semi-totale, entrata in vigore lo 01/01/2014, alle Corporazioni del settore lattiero compete l' elaborazione di un << *contratto standard* >> per la compravendita di latte crudo (comma 1 cpv. 1 Art. 37 L.Agr). Tale contratto di categoria non è totalmente vincolante e le parti contraenti private possono poi fissare prezzi diversi, pur se il << *contratto standard* >> rimane indicativo almeno in linea generale (comma 1 cpvv. 2 e 3 Art. 37 L.Agr). Ciononostante (comma 3 Art. 37 L.Agr), in casi di emergenza, epidemie o gravi crisi, il Consiglio Federale, su richiesta delle Corporazioni, può dichiarare temporaneamente vincolante il << *contratto standard* >> per la tutela dell' equilibrio macro-economico del settore lattiero in un determinato Cantone o in tutta la Svizzera. Le predette disposizioni ex Art. 37 L.Agr sono ognimmodo impugnabili avanti all' Autorità Giudiziaria e, comunque, a livello amministrativo, il Consiglio Federale reca sempre un ruolo decisivo supremo in tema di compravendita di latte crudo (commi 5 e 6 Art. 37 L.Agr).

La Confederazione può accordare incentivi economici e sgravi fiscali a beneficio dei caseifici che trasformano il latte in formaggio (comma 1 Art. 38 L.Agr). Il Consiglio Federale statuisce nel dettaglio l' ammontare dei benefici, che, di solito, dopo la novella del 2014, sono pari a 15 centesimi di Franco per ogni litro di latte crudo lavorato in caseificio (commi 2 e 3 Art. 38 L.Agr). Sono esclusi dalle sovvenzioni i formaggi dietetici << *light* >> a basso contenuto di grassi (comma 2 cpv. 2 Art. 38 L.Agr, in vigore dallo 01/01/2014). La sovvenzione di 15 centesimi di

Franco per ogni litro di latte cagliato è aumentata per i prodotti privi di somministrazione di cereali, erbe aromatiche e foraggi (comma 1 Art. 39 L.Agr). Anche nel caso del sostegno al mercato dei formaggi, il Consiglio Federale decide l' importo e le condizioni del supplemento, escludendo, però, dal sistema degli aiuti pubblici gli alimenti caseari << con un tenore ridotto di grasso >> (comma 2 cpv. 2 Art. 39 L.Agr ; cfr. con comma 2 cpv. 2 Art. 38 L.Agr). Il formaggio prodotto senza ricorso all' << insilazione >> ha diritto automaticamente ad una cifra premiale di almeno 3 centesimi di Franco per ogni litro di latte lavorato. La Confederazione indennizza le organizzazioni dell' economia lattiera cui affida compiti di diritto pubblico (mense scolastiche, aiuto ai bisognosi, corsi di divulgazione culturale, pubblicità dei latticini della Svizzera) (Art. 45 L.Agr).

Il Consiglio Federale svolge un' attività di vigilanza e di incentivazione anche nel caso dell' economia zootecnica (comma 1 Art. 46 L.Agr). Gli allevamenti maggiormente sostenuti, aiutati e finanziati sono quelli che detengono più di una specie di animali (comma 2 Art. 46 L.Agr). Altrettanto incentivate e/o de-fiscalizzate sono le aziende agroalimentari sperimentali, la Scuola di avicoltura di Zollikofen ed il Centro per l' allevamento di suini di Sempach (lett. a comma 3 Art. 46 L.Agr). Più in generale, ogni azienda lattiera o suinicola può essere oggetto, in caso di crisi, di prestiti e emolumenti statali (lett. b comma 3 Art. 46 L.Agr, in vigore dallo 01/01/2014). Viceversa, sono previste sovrattasse per gli allevamenti eccessivamente numerosi, eppure qualitativamente scarsi (comma 2 Art. 47 L.Agr). Più latamente, a livello di *ratio*, i nuovi Artt. 46 e 47 L.Agr disincentivano le aziende agricole che allevano troppi capi di bestiame, in tanto in quanto l' eccesso quantitativo reca ad un' inevitabile diminuzione del profilo qualitativo.

Anche l' Art. 48 L.Agr, novellato nel 2004, contiene la *ratio* politico-economica dell' autarchia totale e radicale. In buona sostanza, negli Artt. dal 48 al 52 L.Agr, il Legislatore federale elvetico cerca di valorizzare, fors' anche eccessivamente, la carne macellata in Svizzera, con la sola eccezione etnico-gastronomica delle carni koscher ed halal.

Al Consiglio Federale è attribuita una suprema potestà di vigilanza sulla valutazione della carne bovina, equina, suina, ovina e caprina. Nulla deve essere immesso casualmente, almeno in linea teorica, nel mercato agroalimentare della Confederazione (comma 1 Art. 49 L.Agr). Il Consiglio Federale, in casi di emergenza, epidemie o altro simile grave motivo, può qualificare come assolutamente vincolanti i propri Decreti nonché le Direttive dell' UFAG (commi 2 e 3 Art. 49 L.Agr).

A seguito della novellazione del 2003, il comma 1 Art. 50 L.Agr stabilisce che la Pubblica Amministrazione federale può erogare contributi a fondo perduto per aiutare gli allevamenti in caso di eccedenze stagionali, oppure in qualunque altro caso di palese crisi nel mercato della carne da macello. Inoltre (comma 2 Art. 50 L.Agr), dal 2007, la Confederazione è tenuta a promuovere e proteggere le aziende agricole disagiate, in tanto in quanto site in zone di montagna isolate e difficilmente gestibili.

Sempre a seguito della promulgazione della LF 20/06/2003, il Consiglio Federale può delegare ad organizzazioni private il compito di armonizzare il mercato delle carni, sorvegliare i macelli e classificare il bestiame (comma 1 Art. 51 L.Agr). Le predette organizzazioni operanti *in jure privatorum* sono successivamente e regolarmente indennizzate, purché esse si organizzino in modo dinamico ed auto-disciplinato (commi 2 e 3 Art. 51 L.Agr).

Un sistema assai simile di finanziamenti ed aiuti di rango federale è previsto in tema di lana di pecora ed allevamenti di pollame, il tutto sempre e comunque al fine dell' autonomia isolazionistica del mercato agroalimentare elvetico (Artt. 51 bis e 52 L.Agr, riformati nel 2004 e nel 2014).

L' economia vitivinicola è stata oggetto di Revisione totale nel 2007 ed è disciplinata dagli Artt. dal 60 al 63 L.Agr .

Nell' Ordinamento elvetico, chi pianta nuovi vigneti non può appellarsi alla libera iniziativa economica, bensì deve ottenere un' autorizzazione specifica da parte del Cantone competente per

territorio. Anche le ristrutturazioni di colture debbono essere notificate al Cantone (commi 1 e 2 Art. 60 L.Agr). L' Amministrazione cantonale autorizza l' impianto di vigneti per la produzione di vino se il luogo previsto si presta alla viticoltura (comma 3 Art. 60 L.Agr). Al Consiglio Federale spetta la regolamentazione dei dettagli, ma analoghi poteri, autorizzativi o negativi che siano, sono attribuiti pure e, anzi, soprattutto, ai Cantoni (commi 4 e 5 Art. 60 L.Agr).

I Cantoni allestiscono ed aggiornano un vero e proprio << *catasto viticolo* >>, assai simile all' << *elenco dei vitigni* >> predisposto dall' UFAG (Artt. 61 e 62 L.Agr)

Dallo 01/01/2008, in Svizzera, i vini sono suddivisi in tre categorie: vini a denominazione d' origine controllata, vini con indicazione geografica tipica e vini da tavola (comma 1 Art. 63 L.Agr). Il Consiglio Federale esercita il controllo dei tenori minimi naturali in zucchero, della resa per unità di superficie e delle condizioni di produzioni specifiche delle varie Regioni cantonali (comma 2 Art. 63 L.Agr). Più latamente, i Cantoni, unitamente al Consiglio Federale, effettuano un costante controllo sull' intera economia vitivinicola, al fine di garantire la massima qualità dell' enogastronomia svizzera (commi 3, 4 e 5 Art. 63 L.Agr).

5. Contributi, mutui, sovvenzioni ed altri aiuti pubblici a beneficio delle aziende agricole svizzere

L' Art. 70 L.Agr distingue i << *pagamenti diretti* >> a beneficio delle aziende agricole elvetiche in sette categorie tipiche : contributi per il paesaggio rurale, per la sicurezza dell' approvvigionamento, per la biodiversità, per la qualità del paesaggio, per i sistemi di produzione, per l' efficienza delle risorse e per affrontare crisi economiche transitorie. Il Consiglio Federale, come prevedibile, stabilisce l' importo dei contributi (comma 3 Art. 70 L.Agr). Tali aiuti finanziari, ex Art. 70a L.Agr, vengono erogati a condizione che l' imprenditore agricolo rispetti le << *esigenze ecologiche* >> del bestiame, del suolo, delle falde acquifere e del territorio circostante.

Gli Artt. dal 71 al 76 L.Agr indicano le condizioni per la concessione delle sette tipologie di contributo suesposte. E' ognimmodo indispensabile erogare le sovvenzioni a seconda della << *quantità di ettari utilizzati* >> nonché nella considerazione delle << *caratteristiche della zona* >>. Pertanto, risultano privilegiate le imprese agroalimentari situate in zone di montagna impervie e difficili da lavorare per fini di coltivazione o di allevamento. Tuttavia, gli Artt. dal 78 all' 83 L.Agr per ben otto volte indicano << *il Cantone* >> a titolo di Autorità suprema preposta alla decisione se concedere, se negare, oppure se revocare gli aiuti pubblici. Tali Artt. dal 78 all' 83 L.Agr manifestano , a parere di chi scrive, che, anche in tema di contributi, la L.Agr., sin dal 1996, è concretamente e fattualmente applicata a livello cantonale e non federale. In effetti, nella Prassi quotidiana, i Cantoni sono e rimangono sovrani anche in tema di agricoltura. Per cui, nella realtà pratica di tutti i giorni, il Consiglio Federale e l' UFAG recano funzioni direttive late e generiche, in tanto in quanto, sotto il profilo empirico, la giuridificazione vera e propria del settore agricolo e zootecnico compete alla Pubblica Amministrazione di rango cantonale. L' interessamento del Consiglio Federale si limita all' enunciazione di Direttive, ma i Cantoni, pure nel caso della L.Agr, << *sono sovrani per quanto la loro sovranità non sia limitata dalla Costituzione Federale ed esercitano tutti i diritti non delegati alla Confederazione* >> (Art. 3 BV). Le opinioni ed i pareri di livello federale non possono tradire trecento anni di sano e intangibile Federalismo.

Ex Art. 93 L.Agr, i contributi sono accordati per bonifiche fondiari, edifici agricoli, sostegno ad iniziative regionali ed aiuti alle Regioni di montagna disagiate ed eccessivamente isolate. Anche l' Art. 94 L.Agr, pur concentrandosi sui profili definatori, ribadisce il favore legislativo nei confronti di << *edifici alpestri* >> e di << *edifici collettivi nelle regioni di montagna* >>. I contributi per le bonifiche fondiari coprono sino al 40 % dei costi. Nelle Regioni ad alta quota, tali sovvenzioni aumentano fino a raggiungere il 50 % delle spese sostenute dall' imprenditore rurale (commi 1 e 2 Art. 95 L.Agr). Viceversa, non sono fissati limiti, minimi o massimi, per quanto afferisce alle migliorie su edifici agricoli (Art. 96 L.Agr). Di nuovo e, secondo chi redige, provvidenzialmente e necessariamente, gli Artt. 97 e 97a L.Agr individuano nei Cantoni le Autorità concretamente ed oggettivamente preposte alla concessione dei contributi

pubblici. Gli Artt. 97 e 97a L.Agr riconfermano dunque la supremazia cantonale all' interno dell' Ordinamento giuridico elvetico. Del resto, sarebbe risibile ipotizzare che il Consiglio Federale e l' UFAG riescano a valutare dettagli territoriali, condizioni ed oneri che soltanto il Cantone può riuscire a conoscere e gestire nel nome di quel localismo federalista che, da tre Secoli, costituisce l' autentica forza e la vera eccellenza dell' intera Svizzera.

La Confederazione mette a disposizione dei Cantoni (dicesi di nuovo : dei Cantoni) mezzi finanziari per crediti d' investimento (comma 1 Art. 105 L.Agr). I Cantoni accordano contributi (anche) sotto forma di mutui esenti da interesse. I mutui cantonali debbono essere rimborsati entro 20 anni (commi 2 e 3 Art. 105 L.Agr). Inoltre, l' Art. 106 privilegia ed incentiva << l' aiuto iniziale unico per giovani agricoltori >>. Tuttavia giova precisare che gli Artt. 105 e 106 L.Agr non escludono altre ulteriori forme di finanziamento a fondo perduto.

6. Il sistema di sanzioni amministrative e penali nella Legge federale svizzera sull' agricoltura.

Sotto il profilo del Diritto Processuale Amministrativo, le Ordinanze ed i Decreti del Consiglio Federale, dell' UFAG e dei Cantoni, in tema di agricoltura, sono impugnabili innanzi al Tribunale Amministrativo Federale (comma 2 Art. 166 L.Agr, novellato nel 2014). Fanno eccezione le decisioni cantonali concernenti i miglioramenti strutturali (ult. cpv. comma 2 Art. 166 L.Agr). Altrettanto specifico e differenziato è il tema dei ricorsi aventi come *petitum* i << prodotti fitosanitari >> (comma 2 bis Art. 166 L.Agr , introdotto nel 2000 e riformato nel 2007). Il Consiglio Federale può prevedere eccezioni in materia tanto giustiziale quanto giurisdizionale (ult. cpv. comma 4 Art. 166 L.Agr ed Art. 168 L.Agr).

Il comma 1 Art. 169 L.Agr, in caso di violazioni della L.Agr, prevede le seguenti << sanzioni amministrative >> : l' ammonimento, la revoca di autorizzazioni, il diniego di permessi, l' esclusione dalla vendita diretta, il divieto di fornire, il pignoramento, il sequestro e l' ammenda fino a 10.000 Franchi. Particolarmente severo è l' apparato sanzionatorio per la messa in commercio illegale di prodotti e la malversazione di contributi pubblici (comma 2 Art. 169 L.Agr).

Chi viola gravemente la L.Agr è escluso da qualsivoglia forma di contributo, sovvenzione o finanziamento pubblico (comma 1 Art. 170 L.Agr). Le suesposte penalità vengono aumentate nei casi di inquinamento delle acque e dell' ambiente e nel caso di illeciti nell' allevamento del bestiame (comma 2 bis Art. 170 L.Agr, in vigore dallo 01/01/2014).

L' Art. 171 L.Agr prevede la restituzione, totale o parziale, di contributi illecitamente percepiti o utilizzati per finalità non preventivate dalla e con la Pubblica Amministrazione.

E' passibile di querela chi << usa illecitamente una denominazione d' origine protetta o un' indicazione geografica protetta >>. Qualora tale abuso sia professionalmente organizzato, si procede *ex officio*.

L' Art. 173 L.Agr. prevede e punisce una lunga serie di reati contravventivi nel mercato del latte, dei formaggi, del vino, degli animali da macello e dei prodotti OGM. E' altrettanto passibile di una multa sino a 40.000 Franchi chiunque << utilizza antibiotici o sostanze analoghe per aumentare le prestazioni degli animali o non ne notifica l' impiego per scopi terapeutici >> (lett. k comma 1 Art. 173 L.Agr).

Il perseguimento penale afferente alla Legge federale sull' Agricoltura spetta ai Cantoni (comma 1 Art. 175 L.Agr). Chi viola le prescrizioni concernenti le importazioni, le esportazioni o il transito di carne o vegetali è punito in base alla Legislazione in materia doganale. Nei casi di infrazione di esigua gravità nella gestione di contingenti d' importazione di prodotti agricoli si può prescindere dal perseguimento penale (comma 2 Art. 175 L.Agr, novellato nel 2004).

7. Ordinanza sulla terminologia agricola (O.Term - 08/04/2014)

<< Gestore >>

Per gestore s' intende la persona fisica o giuridica , oppure la società di persone che gestisce un' azienda per proprio conto e a proprio rischio e pericolo, quindi si assume il rischio d' impresa. Se un gestore gestisce più unità di produzione, queste sono considerate come un' azienda. Se coniugi non separati e conviventi gestiscono più unità di produzione, queste sono considerate insieme come un' azienda. Se un' azienda produce conformemente al Titolo II della Legge sull' Agricoltura, il produttore è considerato gestore.

<< Valorizzatori del latte >>

Per valorizzatori del latte s' intendono le persone fisiche o giuridiche nonché le società di persone che acquistano latte dai produttori, lo trasformano in latticini o lo rivendono. Per valorizzatori del latte s' intendono anche i venditori diretti e i valorizzatori che acquistano latte o componenti del latte da altri valorizzatori per produrre latticini

<< Venditori diretti >>

Per venditori diretti s' intendono i produttori che vendono direttamente dalle loro aziende i loro prodotti ai consumatori

<< Aziende di estivazione >>

Per azienda di estivazione s' intende un' impresa agricola che serve all' estivazione d' animali, che è separata geograficamente dalle aziende del proprietario del bestiame estivato, che comprende pascoli d' estivazione, che dispone di edifici o di installazione necessari all' estivazione, che è gestita durante l' estivazione e che è indipendente da altre aziende d' estivazione. Un' azienda d' estivazione comprendente più livelli è considerata come una sola azienda d' estivazione

<< Superficie aziendale (SA) >>

La superficie aziendale comprende la superficie agricola utile, la foresta (senza la superficie di pascolo dei pascoli boschivi) nonché altre superfici alberate, la superficie produttiva ricoperta di vegetazione, le superfici improduttive quali piazzali di stabili, corti, vie o terra non coltivabile e le superfici non agricole quali cave di ghiaia, cave di pietra o corsi d' acqua

<< Colture speciali >>

Per colture speciali s' intendono vigneti, luppolo, frutteti, bacche, verdure, eccetto le verdure per conserve, tabacco, piante medicinali e aromatiche nonché funghi.

<< Terreni da strame >>

Per terreni da strame s' intendono le superfici sfruttate in modo estensivo in luoghi paludosi e umidi che vengono falciate al massimo una volta l' anno e almeno ogni due o tre anni ed il cui raccolto viene utilizzato solo eccezionalmente come foraggio all' interno dell' azienda

<< Latte commercializzato >>

Per latte commercializzato (latte commerciale) s' intende il latte che lascia l' azienda o l' azienda di estivazione per il consumo immediato, la trasformazione o l' uso a scopo foraggero. Oppure il latte che nell' azienda o nell' azienda di estivazione viene trasformato in prodotti che non sono destinati al consumo proprio del produttore

Dottor Andrea Baiguera Altieri lic. jur. svizzero
and.baiguera@libero.it
baiguera.a@hotmail.com